

R.D. 18-6-1931 n. 773  
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 126** (*art. 127 T.U. 1926*) <sup>(282)</sup> <sup>(284)</sup>

[Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza. <sup>(283)</sup> ]

---

<sup>(282)</sup> Articolo abrogato dall' *art. 6, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

<sup>(283)</sup> Sul commercio clandestino di cose antiche, vedi l'art. 706 del codice penale del 1930.

<sup>(284)</sup> Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'*art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625* e del *D.L. 3 maggio 1991, n. 141*, vedi l'*art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374*.

---

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 128** (*art. 129 T.U. 1926*)

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli *articoli 126* e *127* non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. <sup>(287)</sup> <sup>(290)</sup>

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. <sup>(288)</sup> <sup>(290)</sup>

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. <sup>(289)</sup>

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti. <sup>(288) (290)</sup>

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

---

(287) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(288) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), L. 28 novembre 2005, n. 246*.

(289) La Corte costituzionale, con *sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 121* (G.U. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli *artt. 3 e 41 della Costituzione*.

(290) La Corte costituzionale, con *sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 121* (Gazz. Uff. 13 luglio 1963, n. 187, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui tali norme riguardavano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli *artt. 3 e 41 della Costituzione*.